



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.33F Seduta n.45 del21 LUG. 2022.....

Presiede il Presidente

Marco Votta

Consiglieri

Alberto Bertagna
Roberto Comazzi
Rosaria Iardino
Paola Panzeri
Gianluca Rossi
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario:

Edy Di Legge

Su proposta : Direttore Generale

Carlo Nicora

Oggetto: Approvazione del "Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti"

Il Direttore Scientifico
Giovanni Apolone

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Petronella

Il Direttore Sanitario
Antonio Triarico

Proponente Direzione Generale

Visto per la verifica contabile

Il Direttore s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP – Dott. Antonino Inveninato

L'atto si compone di n. ¹⁵ ~~14~~ pagine, di cui ¹² ~~11~~ pagine di allegati, parte integrante
atti n. I.I.02.03/334-2022

Corretto
d'ufficio
25 LUG 2022



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesse che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con il presente Regolamento, da ritenersi quale atto di organizzazione generale interna, intende normare la disciplina del funzionamento dei Dipartimenti della Fondazione;

richiamati:

- lo Statuto della Fondazione, approvato con deliberazione 20 febbraio 2012, n. 12F, ed in particolare l'art. 13, co.1, lettera c) che attribuisce al Consiglio di Amministrazione, tra gli altri, il compito di adottare i regolamenti della Fondazione;
- la D.G.R. n. X/5513 del 2 agosto 2016, avente ad oggetto “*Ulteriori Determinazioni in ordine alle Linee Guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e degli IRCCS di Diritto Pubblico della Regione Lombardia e di AREU*”;
- la D.G.R. n. XI/6026 del 1 marzo 2022, recante “*Linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Lombardia e dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)*” (richiesta di parere alla commissione consiliare);
- la D.G.R. n. XI/6278 del 11 aprile 2022 ad oggetto “*Linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Lombardia e dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)*” (a seguito di parere della commissione consiliare);

evidenziato che:

- l'organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività di assistenza, formazione, ricerca e buona gestione amministrativa, economica e tecnica;
- a seguito dell'approvazione del “POAS 2022-2024”, avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28F del 25 maggio 2022, risulta necessario disciplinare il funzionamento, l'organizzazione e le modalità di gestione dei Dipartimenti della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per garantire una omogeneità gestionale in coerenza con gli indirizzi aziendali;



ritenuto opportuno, pertanto, approvare il testo del “Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti”, unito al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale (all sub a);

verificato che il presente provvedimento non comporta oneri per la Fondazione;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17, c. 6, della L.R. n. 33/2009;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Scientifico della Fondazione;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti” unito alla presente Deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale (all sub a);
2. di dare atto che, con l’adozione del presente Regolamento, viene abrogato il precedente Regolamento vigente in materia;
3. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Fondazione;
4. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009.
6. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. n. 241/90 s.m.i., l’esecuzione del presente provvedimento è demandata alla Direzione Strategica, nonché alle Strutture della Fondazione per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE
(Marco Volta)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N.....33F..... DEL...2.1.LUG..2022
COMPOSTO DI N....12.... PAGINE

21/07/2022

Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti

L'ONCOLOGIA ITALIANA È NATA QUI

Sistema Socio Sanitario



Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori

via Venezian, 1 20133 Milano



Regione
Lombardia

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Riferimenti normativi	2
Art. 3 – L’organizzazione Dipartimentale	2
Art. 4 – Finalità.....	4
CAPO II – FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI	5
Art. 5 – Attività del Dipartimento.....	5
Art. 6 – Strutture Complesse (SC)	5
Art. 7 – Strutture Semplici Dipartimentali (SSD).....	6
Art. 8 – Strutture Semplici (SS)	6
Art. 9 – Risorse del Dipartimento	6
Art. 10 – Organi del Dipartimento	7
Art. 11 – Direttore del Dipartimento	7
Art. 12 – Durata dell’incarico e indennità	7
Art. 13 – Funzioni	7
Art. 14 – Verifica dell’incarico	9
Art. 15 – Comitato di Dipartimento Gestionale	9
Art. 16 – Gestione per Budget	10
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 17 – Norma Finale.....	11
Art. 18 – Entrata in Vigore	11

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il **funzionamento, l'organizzazione e le modalità di gestione dei Dipartimenti** della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (*di seguito denominata "INT"*) al fine di garantire una omogeneità gestionale in coerenza con gli indirizzi aziendali, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, nonché da atti e provvedimenti regionali.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Di seguito è indicato il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento:
 - D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, di "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
 - D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 e successive modifiche, ad oggetto "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
 - D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, disciplinante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 - D.Lgs del 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modifiche, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
 - D.Lgs del 6 novembre 2012, n.190 e successive modifiche, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - D.Lgs del 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - Legge del 7 agosto 2015 n. 124 e successive modifiche, avente ad oggetto "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
 - Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 denominata "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche (L.R. 22/2021);
 - Deliberazioni della Giunta di Regione Lombardia attualmente vigenti in materia e, in particolare, le D.G.R. n. X/5513/2016, n. XI/6026/2022 e n. XI/6278/2022.

Art. 3 – L'organizzazione Dipartimentale

1. **L'organizzazione dipartimentale** dell'INT rappresenta il modello ordinario di gestione operativa, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività di assistenza, formazione, ricerca e buona gestione amministrativa, economica e tecnica.
2. L'organizzazione dipartimentale conferma le funzioni e gli assetti aziendali previsti dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS).
3. I Dipartimenti dipendono gerarchicamente dal Direttore Sanitario, dal Direttore Scientifico e dal Direttore Amministrativo, in coerenza con gli indirizzi e con le disposizioni del Direttore Generale.
4. La Direzione Sanitaria, la Direzione Scientifica e la Direzione Amministrativa, nelle loro articolazioni, supportano, sotto il profilo tecnico e organizzativo, gli aspetti specifici e di efficienza del processo

Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti

21 luglio 2022

- decisionale dei Dipartimenti, anche partecipando alle sedute dei Comitati di Dipartimento.
5. Il Dipartimento è l'aggregazione organizzativa e gestionale di strutture omogenee, che svolgono attività affini o complementari e che, pur mantenendo autonomia e responsabilità professionale, concorrono in modo integrato al raggiungimento degli obiettivi strategici della Fondazione.
 6. I Dipartimenti all'interno dell'organizzazione dell'INT, così come previsto dal POAS, possono essere di tre tipologie: gestionali, funzionali e interaziendali.
 7. **I Dipartimenti Gestionali** sono costituiti da strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica tipica di tali Dipartimenti è l'uso integrato delle risorse attribuite. Hanno in particolare il compito di:
 - ottimizzare l'uso delle risorse assegnate sia materiali (posti letto, spazi, apparecchiature) che professionali;
 - promuovere e monitorare il corretto svolgimento delle attività cliniche, delle attività di ricerca o quelle tecnico-amministrative svolte dalle strutture afferenti;
 - monitorare l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni, la qualità dell'assistenza fornita e le modalità di presa in carico delle persone croniche e fragili;
 - partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione degli interventi formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando l'attività formativa e didattica.
 8. **I Dipartimenti Funzionali** sono caratterizzati dall'aggregazione di strutture semplici e complesse non omogenee, interdisciplinari, appartenenti a direzioni e/o dipartimenti diversi, al fine di realizzare obiettivi comuni e/o programmi di rilevanza strategica e devono:
 - facilitare l'integrazione tra le risorse messe a disposizione dalle varie strutture per la realizzazione del processo che devono governare;
 - confrontarsi costantemente con i responsabili degli altri dipartimenti/strutture nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Strategica;
 - monitorare le prestazioni rese, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, al fine di perseguire gli obiettivi aziendali assegnati.
 9. **I Dipartimenti Interaziendali** derivano dall'aggregazione di unità o servizi appartenenti ad un unico Ente o ad Enti diversi; sono volti alla gestione integrata di attività assistenziali appartenenti ad Enti diversi e al ruolo di indirizzo e di governo culturale e tecnico di alcuni settori sanitari. In particolare, il Dipartimento interaziendale assicura:
 - la definizione del ruolo e dei compiti di ciascuna struttura afferente al dipartimento;
 - la condivisione di PDTA e protocolli di diagnosi e cura e/o di ricerca;
 - le modalità di collaborazione tra i professionisti;
 - l'utilizzo condiviso di strumentazioni e tecnologie, ove previsto;
 - l'utilizzo integrato di risorse professionali, ove previsto;
 - le modalità di formazione degli operatori;
 - le modalità di monitoraggio degli esiti.
 10. L'istituzione o la rimodulazione dei Dipartimenti, sentito il Collegio di Direzione, sono stabiliti dal Direttore Generale con il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) o sue variazioni, in base anche alle linee guida regionali, e la relativa formalizzazione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

11. La consistenza minima dei Dipartimenti è di quattro strutture complesse, fatta eccezione di casi particolari che discendono da obblighi di legge o casi previsti dal POAS.

Art. 4 – Finalità

1. Le **finalità** dell'organizzazione dipartimentale sono, in particolare, le seguenti:
 - a) *in ambito organizzativo*, il miglioramento continuo del coordinamento delle attività di assistenza, ricerca e formazione, assicurando la partecipazione dei professionisti afferenti al Dipartimento ai processi decisionali concernenti le linee di sviluppo strategico;
 - b) *in ambito clinico-assistenziale*, l'adozione di percorsi diagnostici assistenziali, con particolare attenzione agli aspetti volti a garantire appropriatezza, continuità e misurabilità dell'outcome, sulla base di regole condivise di comportamento assistenziale, etico e medico legale;
 - c) *in ambito gestionale*, la realizzazione di economie di scala, nel rispetto dei vincoli di bilancio aziendali, nonché degli obiettivi negoziati, con la responsabilizzazione dei diversi attori nella razionalizzazione della spesa e nell'ottimizzazione d'uso delle risorse (spazi, attrezzature, tecnologie, personale) in particolare quelle di uso comune alle diverse strutture componenti il Dipartimento;
 - d) *in ambito di gestione del rischio*, la condivisione delle strategie di orientamento al paziente, la gestione condivisa e coordinata di risorse e tecnologie, la responsabilizzazione dei diversi livelli operativi e gestionali;
 - e) *negli ambiti della ricerca clinica e traslazionale* nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari e della formazione sul campo, col fine di razionalizzare e valorizzare le risorse professionali, di aumentare la convergenza dei saperi tra discipline che si sovrappongono nelle possibilità terapeutiche, di trovare schemi organizzativi efficaci nel coniugare ricerca e assistenza al letto del paziente per finalizzare al meglio le limitate risorse della ricerca e di coinvolgere il maggior numero possibile di professionisti nella ricerca e diffondere i saperi emergenti in tutti i professionisti;
 - f) *in ambito tecnologico*, favorire l'integrazione dell'uso di tecnologie in modo appropriato e condiviso, attraverso l'adozione di modalità organizzative e programmatiche comuni.
2. Altre finalità possono essere eventualmente individuate in relazione alle necessità organizzative, gestionali e funzionali dell'INT, per i Dipartimenti gestionali e funzionali, e degli enti di appartenenza per i Dipartimenti interaziendali.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

Art. 5 – Attività del Dipartimento

1. Il Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi della Direzione Strategica, assicura e coordina le funzioni gestionali, assistenziali, di formazione e di ricerca assegnate alle unità che lo compongono, privilegiando l'approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l'utilizzo integrato di tutte le risorse, per assicurare prestazioni sanitarie e di ricerca di qualità secondo criteri di efficacia e di appropriatezza.
2. Il Dipartimento svolge i **compiti** e le **attività** di seguito precisate:
 - individuare gli obiettivi prioritari da perseguire, tra i quali, anche per i Dipartimenti gestionali, acquistano particolare rilevanza quelli relativi alla integrazione con altre strutture e quelli relativi alla "presa in carico" dei pazienti anche per gli aspetti di ricerca clinica;
 - analizzare, applicare e verificare sistemi, protocolli diagnostici terapeutici, percorsi clinici diretti a conferire omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali, di ricerca clinica e di utilizzo delle apparecchiature, nonché ad ottimizzare le prestazioni, anche in considerazione dell'evidenza clinica e della letteratura scientifica;
 - individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell'appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni e delle modalità di presa in carico dei pazienti;
 - valutare e verificare la qualità dell'assistenza fornita e delle prestazioni erogate;
 - ottimizzare l'uso delle risorse assegnate;
 - utilizzare in modo razionale e ottimale le risorse materiali e professionali, i posti letto, gli spazi per assistiti e le apparecchiature;
 - partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione degli interventi formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando la didattica;
 - studiare e applicare sistemi integrati di gestione mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 - promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza.

Art. 6 – Strutture Complesse (SC)

1. Le strutture complesse (SC) rappresentano la principale articolazione gestionale e/o funzionale del Dipartimento, e necessitano di competenze pluri-professionali e specialistiche per l'espletamento delle attività ad esse conferite.
2. Sono costituite da un insieme di attività individuabili sulla base dell'omogeneità delle prestazioni, delle competenze e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste e dalla rilevanza strategica, con individuazione di personale dedicato.
3. Ogni SC afferisce ad un solo Dipartimento gestionale e può afferire anche ad uno o più Dipartimenti funzionali o interaziendali.
4. Sono caratterizzate da autonomia tecnico professionale e gestionale-organizzativa, limitatamente alle risorse e ai programmi assegnati in modo specifico sulla base del budget negoziato con la Direzione Strategica e/o con il Direttore di Dipartimento e, per la ricerca clinica e traslazionale, con il Direttore Scientifico. Concorrono allo svolgimento delle attività formative e di ricerca organizzate dalle unità istituzionalmente preposte a tali attività.

Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti

21 luglio 2022

5. I fattori di complessità individuati sono i seguenti:
- strategicità rispetto alla mission dell'Istituto e alle attività svolte;
 - consistenza delle risorse gestite;
 - grado di complessità dell'articolazione organizzativa, di specializzazione delle materie, delle patologie trattate e delle aree di ricerca;
 - responsabilità gestionale;
 - sistema di relazioni e di servizi sul territorio nazionale e di collaborazioni internazionali.

Art. 7 – Strutture Semplici Dipartimentali (SSD)

1. Le strutture semplici dipartimentali (SSD) afferiscono gerarchicamente al Dipartimento, in ragione del carattere trasversale e strumentale rispetto alle attività delle altre strutture afferenti al medesimo Dipartimento, al fine di rendere disponibili le prestazioni erogate.
2. Le SSD sono costituite da un insieme di attività individuabili sulla base delle prestazioni, delle competenze e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche rilevanti per il Dipartimento; non essendo di tipo complesso, al loro interno non possono essere costituite strutture semplici (SS).
3. Ogni SSD afferisce ad un solo Dipartimento gestionale e può afferire anche ad uno o più Dipartimenti funzionali o interaziendali.
4. Sono caratterizzate da autonomia tecnico professionale e gestionale-organizzativa, limitatamente alle risorse e ai programmi assegnati in modo specifico sulla base del budget negoziato con il Direttore di Dipartimento e per la ricerca clinica e traslazionale con il Direttore Scientifico.
5. Concorrono allo svolgimento delle attività formative e di ricerca organizzate dalle unità istituzionalmente preposte a tali attività.

Art. 8 – Strutture Semplici (SS)

1. Le strutture semplici (SS) costituiscono articolazioni interne ad una singola struttura complessa o in staff al Direttore Generale, Scientifico, Sanitario e Amministrativo;
2. Il POAS definisce le funzioni, le responsabilità e i livelli di autonomia delle singole strutture semplici, queste possono essere integrate, per necessità organizzative, da provvedimenti o direttive del Direttore Generale.
3. Dispongono di autonomia nell'utilizzo delle risorse umane, tecniche e finanziarie ad esse attribuite per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base del budget negoziato con la Direzione Strategica e/o con il Direttore della SC di afferenza.

Art. 9 – Risorse del Dipartimento

1. Sono risorse dei Dipartimenti gestionali, assegnate in sede di contrattazione di budget:
 - le risorse umane;
 - le risorse strutturali e strumentali;
 - altre risorse specifiche necessarie per il loro funzionamento.

Art. 10 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento gestionale:
 - il Direttore di Dipartimento;
 - il Comitato di Dipartimento.

Art. 11 – Direttore del Dipartimento

1. L'incarico fiduciario di Direzione di Dipartimento è conferito dal Direttore Generale ad uno dei Direttori di Struttura Complessa aggregata nel Dipartimento stesso, sulla base della valutazione dei requisiti di esperienza professionale, della capacità gestionale ed organizzativa, del curriculum scientifico, nonché del progetto proposto con cui, per la durata dell'incarico, si intende organizzare, sviluppare ed efficientare l'attività del Dipartimento.
2. Il Direttore Generale rende noto, mediante avviso pubblicato sulla intranet aziendale, l'incarico da ricoprire e il termine per la presentazione delle candidature.
3. I Direttori di Dipartimento dell'area sanitaria rispondono gerarchicamente e funzionalmente al Direttore Sanitario, il Direttore del Dipartimento dell'area amministrativa e tecnica risponde gerarchicamente e funzionalmente al Direttore Amministrativo e i Direttori dei Dipartimenti dell'area ricerca rispondono gerarchicamente e funzionalmente al Direttore Scientifico.
4. Il Direttore di un Dipartimento gestionale mantiene la direzione della SC cui è preposto ma, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di Direttore di Dipartimento, può delegare talune funzioni di Direttore di SC ad altro Dirigente, individuato con le procedure previste dal CCNL vigente.
5. Per i Docenti universitari, la carica di Direttore di Dipartimento gestionale è incompatibile con quella di Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e di Direttore di Dipartimento Universitario.
6. Il Direttore Generale può revocare con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'incarico conferito, avuto particolare riguardo all'affidabilità nel rappresentare gli indirizzi dell'Istituto o al mancato raggiungimento degli obiettivi proposti.
7. In caso di dimissioni e per qualsiasi altro motivo di cessazione anticipata del Direttore di Dipartimento, il Direttore Generale nomina il successore, sulla base dei medesimi criteri di cui al precedente punto 1. Nell'attesa, la direzione provvisoria del Dipartimento è assunta dal Direttore Sanitario, Direttore Scientifico o Direttore Amministrativo, in base alla rispettiva competenza.

Art. 12 – Durata dell'incarico e indennità

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale, rinnovabile e, in ogni caso, non può superare il periodo dell'incarico del Direttore Generale. In caso di decadenza dell'incarico di Direttore Generale, il Direttore di Dipartimento resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore del Dipartimento.
2. Le funzioni del Direttore di Dipartimento gestionale sono indennizzate, come da indicazioni regionali, nei modi previsti dalla normativa contrattuale vigente e nella misura determinata, secondo contratto, dal Direttore Generale.

Art. 13 – Funzioni

1. Il Direttore di Dipartimento gestionale è sovraordinato ai Direttori di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale per gli aspetti di natura gestionale e organizzativa attinenti al Dipartimento.

Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti

21 luglio 2022

2. Ai Direttori di Dipartimento gestionale competono le seguenti **funzioni**:

- direzione e ottimizzazione dell'organizzazione e della gestione delle risorse, l'uniforme applicazione di procedure comuni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Dipartimento e al coordinamento delle attività delle SC e delle SSD che lo compongono, sulla base delle direttive della Direzione Strategica;
- promozione delle attività del Dipartimento e controllo sul rispetto di leggi e regolamenti;
- negoziazione del budget con la Direzione Strategica per nome e per conto dei Direttori delle SC e delle SSD per le attività gestionali, assistenziali e di ricerca, sentito il Direttore di Dipartimento Funzionale interessato, nonché allocazione delle risorse all'interno del Dipartimento gestionale, per quanto di competenza;
- funzionamento del Dipartimento e soddisfacimento della sua "mission";
- rappresentanza nei rapporti con la Direzione Strategica;
- promozione della cultura dell'innovazione, del miglioramento della qualità e della ricerca clinica, dell'aggiornamento e della formazione professionale;
- adozione, promozione e diffusione dei processi decisionali orientati alla soluzione di problemi che si fondano sul coinvolgimento degli operatori e sull'etica professionale;
- predisposizione di una relazione, in merito all'andamento e ai risultati delle attività assegnate al Dipartimento affidato, da condividere, in base alla competenza, con il Direttore Sanitario, il Direttore Scientifico o il Direttore Amministrativo e da trasmettere al Direttore Generale e al Collegio di Direzione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- presidenza dei Collegi Tecnici di valutazione, anche attraverso un Direttore di SC da lui designato;
- partecipazione, quale membro di diritto, alle sedute del Collegio di Direzione, per il cui funzionamento si rimanda al regolamento vigente in materia;
- diffusione e comunicazione, ai Componenti del Comitato di Dipartimento di afferenza, dei contenuti e degli argomenti indicati nell'ordine del giorno dell'ultima riunione del Collegio di Direzione, entro 15 giorni dalla sua conclusione.

3. Ai Direttori dei Dipartimenti gestionali dell'area sanitaria competono inoltre le seguenti funzioni:

- promozione del perseguimento della qualità dell'assistenza anche attraverso il ricorso a metodologie e strumenti del governo clinico, promuovendo l'adozione di linee guida e la definizione di percorsi clinico-assistenziali, al fine di adeguare i comportamenti professionali a criteri di appropriatezza ed efficacia, sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili;
- coordinamento del governo della domanda, con particolare riferimento alla presa in carico del paziente, alla relativa gestione dello stesso e al percorso di cura anche attraverso un piano clinico-assistenziale individuale;
- promozione della continuità assistenziale, ove necessario, in collegamento con le realtà territoriali ed extra-aziendali;
- promozione dei valori della cooperazione, della reciprocità, dell'interdipendenza per legittimare e sviluppare l'integrazione e la pratica dell'interdisciplinarietà, al fine di perseguire l'unitarietà della risposta clinico-assistenziale.

4. Ai Direttori di Dipartimento funzionale e/o interaziendale competono, infine, le seguenti funzioni:

- promozione, facilitazione e ottimizzazione delle attività del Dipartimento e soddisfacimento della sua "mission";
- rappresentanza nei rapporti con la Direzione Generale;

Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti

21 luglio 2022

- in un'ottica di multidisciplinarietà, promozione della cultura dell'innovazione, del miglioramento della qualità e della ricerca clinica, dell'aggiornamento e della formazione professionale;
- promozione dei valori della cooperazione, della reciprocità, dell'interdipendenza per legittimare e sviluppare l'integrazione e la pratica dell'interdisciplinarietà, al fine di perseguire l'unitarietà della risposta in ambito assistenziale e di ricerca clinica;
- predisposizione di una relazione annuale, in merito all'andamento e ai risultati delle attività assegnate al Dipartimento affidato, da inviare alla Direzione Strategica e al Direttore Scientifico, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- partecipazione, quale membro di diritto, alle sedute del Collegio di Direzione, per il cui funzionamento si rimanda al regolamento vigente in materia.

Art. 14 – Verifica dell'incarico

1. Il Direttore di Dipartimento, entro 60 giorni dal suo insediamento, deve presentare alla Direzione Strategica un programma dettagliato riguardo l'attività da espletarsi, con l'individuazione degli obiettivi ritenuti prioritari e i tempi previsti per la loro attuazione.
2. Il Direttore di Dipartimento è sottoposto a valutazione annuale e a valutazione di fine mandato, in base al sistema di valutazione in essere presso l'Istituto.

Art. 15 – Comitato di Dipartimento Gestionale

1. Il Comitato di Dipartimento Gestionale, presieduto dal Direttore di Dipartimento, è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica ed è composto di diritto:
 - dai Direttori delle SC afferenti al Dipartimento;
 - dai Responsabili delle SSD afferenti al Dipartimento;
 - dai Responsabili delle SS facenti parte del Dipartimento;
 - dal Coordinatore di Dipartimento.
2. Al Comitato di Dipartimento possono partecipare, senza diritto di voto:
 - il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico;
 - Dirigenti sanitari, amministrativi e tecnici, per gli argomenti di loro competenza.
3. Il Direttore di Dipartimento deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Comitato di Dipartimento.
4. I Componenti del Comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del Direttore di Dipartimento di appartenenza e decadono con la nomina del suo successore.
5. Il Comitato deve essere convocato:
 - *in via ordinaria*, almeno una volta ogni tre mesi dal Direttore di Dipartimento che ne stila l'ordine del giorno, per definire i programmi delle attività;
 - *in via straordinaria*, dal Direttore di Dipartimento e qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso (50+1%).
6. Il Comitato deve ricevere dal Direttore di Dipartimento, entro 15 giorni dalla conclusione di ogni seduta del Collegio di Direzione, comunicazione riguardo ai contenuti e agli argomenti indicati nell'ordine del giorno dell'ultima riunione del Collegio di Direzione.

Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti

21 luglio 2022

7. Le principali regole di funzionamento del Comitato sono le seguenti:
 - le sedute sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto;
 - le decisioni sono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Direttore di Dipartimento;
 - i verbali delle riunioni del Comitato devono essere sottoscritti dai Componenti alla fine della riunione stessa e deve esserne garantita la diffusione a livello dipartimentale;
 - i verbali sono trasmessi entro 7 giorni alla Direzione Strategica e devono contenere un riepilogo dei temi trattati ed eventuali osservazioni da presentare nella successiva riunione del Collegio di Direzione.
8. Nell'ambito delle sue attività, il Comitato di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - definire le linee generali di attività del Dipartimento;
 - promuovere, governare, monitorare, sostenere e valutare il processo di innovazione e miglioramento dell'organizzazione dipartimentale e la diffusione dei valori condivisi;
 - promuovere l'equità, la trasparenza e l'omogeneità dei criteri di organizzazione e gestione delle risorse fra le strutture;
 - proporre, nella fase preliminare alla contrattazione di budget, le richieste di risorse necessarie al funzionamento del Dipartimento;
 - vigilare per il migliore utilizzo delle risorse del Dipartimento;
 - garantire la migliore qualità assistenziale possibile, il continuo adeguamento tecnologico e il migliore utilizzo delle risorse comuni;
 - proporre i criteri per la programmazione e per lo svolgimento delle attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente;
 - collaborare con gli uffici competenti per la promozione dell'immagine del Dipartimento e per la diffusione delle informazioni.

Art. 16 – Gestione per Budget

1. I Dipartimenti Gestionali adottano la metodologia di gestione per budget, che è in capo ai Direttori di Dipartimento.
2. Il documento di budget annuale costituisce il piano di attività per la complessiva gestione dei Dipartimenti; ai Direttori di Dipartimento dell'area sanitaria compete la negoziazione, circa i volumi di attività e le modalità organizzative di erogazione, con i Direttori di altri Dipartimenti che richiedano prestazioni erogate dalle strutture appartenenti al Dipartimento stesso, anche per le attività di ricerca clinica.
3. La programmazione annuale dell'impiego delle risorse e delle attività del Dipartimento trova riferimento, in modo distinto, nel budget globale del Dipartimento e nel budget di ciascuna SC e SSD.
4. Il processo di budget del Dipartimento Gestionale è così definito:
 - sulla base delle linee generali di indirizzo fornite dalla Direzione Strategica comprensive di quelle riguardanti la ricerca clinica e traslazionale, il Direttore di Dipartimento coordina le SC e le SSD nell'individuazione di piani, programmi e progetti per l'attività dell'anno successivo, prevedendo anche le risorse necessarie. A tal fine, il Direttore raccoglie ed elabora le proposte dei Direttori delle SC e delle SSD in un documento di budget globale.



Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti

21 luglio 2022

- il budget globale così elaborato viene negoziato dal Direttore del Dipartimento con il Direttore Generale.
- il Direttore di Dipartimento, informato il Comitato di Dipartimento, assegna le risorse negoziate alle singole SC e SSD, concordando con le medesime i piani e gli impegni di attività al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari di Dipartimento già concordati.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Norma Finale

1. La Direzione Strategica si riserva di procedere all'aggiornamento e alla revisione del presente Regolamento, qualora se ne ravvisi la necessità. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 18 – Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 settembre 2022.